

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte. &c. &c.

*Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:*

Articolo Unico

*Il finanziere e professore Antonio Scialoja è
incaricato di intervenire alle Camere Legislative in qualità
di commissario per sostenere la discussione del progetto
di legge concernente la soppressione e la liquidazione delle
Piazze privilegiate.*

*Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione
del presente Decreto.*

Data Torino addì 13 febbrajo 1856.

Vittorio Emanuele

C. Luvoni

Pillate

Legge per la liquidazione delle Piazze privilegiate.

CAPO PRIMO.

Basi della liquidazione.

Articoli già adottati.

ART. 1. Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e venditore di robe vive saranno liquidate sulle basi e colle norme infra stabilite.

L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie.

Saranno pure liquidate le piazze di speciale ^{fo} farmacista; ~~quanto all'esercizio delle~~ farmacie sarà provveduto con legge speciale.

ART. 2. Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma corrispondente a sette decimi della media desunta dalla somma de' prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti dai titoli d'acquisto dei proprietari attuali se anteriori al 1° gennaio 1857, e dai titoli di acquisto dei loro immediati autori se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. ~~FE~~

E capi per le norme nella liquidazione, come per l'esercizio nelle +

Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessio-

#

~~Le piazze dei farmacisti verranno liquidate secondo le norme da stabilirsi nella legge relativa all'esercizio della loro professione.~~

nari, coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze di liquidatore, e di un quinto per le altre specie indicate nella prima parte dell'articolo 1°, salva, per quanto spetta i droghieri, i fondachieri e venditori di robe vive della città di Torino, l'esecuzione della cosa giudicata.

Articoli da discutersi

ART. 3. Agli speciali o farmacisti piazzati verrà intanto rimborsata a termini di ragione la primitiva finanza, salvo il provvedere in seguito alla legge sul riordinamento dell'esercizio delle farmacie per quell'accrescimento o indennità che parrà equa e conveniente in relazione all'ordinamento che sarà sancito da quella legge, ed avuto a tutte le circostanze l'opportuno riguardo.

Mediante la restituzione della finanza gli speciali o farmacisti già muniti di piazza andranno anch'essi senz'altro soggetti alla tassa sulle professioni ed arti liberali.

ART. 4. Per stabilire la proprietà della piazza rimpetto al Governo, potranno venire accolti titoli suppletorii in difetto dei titoli originali e diretti della primitiva concessione e del primitivo acquisto.

Se la proprietà della piazza rimpetto al Governo è riconosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di piazze donate, ne sarà fatta la liquidazione pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza nello stesso anno e luogo, e in difetto pel prezzo medio di simili piazze concesse in tempo prossimo nel luogo medesimo o in luoghi di pari importanza.

4.
ART. 5. Le piazze conferite per un numero determinato d'anni, il cui godimento avrebbe ancora a durare più di ~~tre~~ ^{cento} anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, sono ~~liquidate~~ ^{liquidate} per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue.

Per le altre, il cui godimento avrebbe a durar meno, saranno pagate tante ~~centesime~~ ^{centesime} parti di esso prezzo quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento. In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata per un anno intero.

5.
ART. 6. I possessori delle piazze che non vorranno giovare delle basi di liquidazione stabilite cogli articoli precedenti dovranno dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i Tribunali pronunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari e del Governo.

Trascorso il mese senza la suddetta dichiarazione, sarà interdetto ogni richiamo, e la liquidazione avrà effetto secondo le norme prescritte dalla presente legge.

CAPO SECONDO.

Procedimento per la liquidazione.

6.
ART. 7. Con Decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge verranno fissate le norme del procedimento per la liquidazione delle piazze in via amministrativa, tenendo per base le disposizioni seguenti.

7.
ART. 8. Sarà concesso ai proprietari delle piazze un termine di ~~due~~ ^{tre} mesi dalla pubblicazione della legge per proporre la domanda di liquidazione e produrre i titoli.

L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà rimandato ad una liquidazione speciale successiva all'operazione generale. La rendita da assegnarsi per prezzo di

- liquidazione dei titoli tardivamente prodotti non porterà
4.^o interessi che dal giorno dell'assegno.
- ART. 9. Entro quattro mesi successivi ai primi ~~due~~ ^{tre} concessi per *I tre*
la produzione dei documenti il Governo dovrà pubblicare
le sue deliberazioni portanti liquidazione, o rifiuto di
9.^o liquidare per difetto od insufficienza di documenti.
- ART. 10. Il prezzo di liquidazione offerto dal Governo potrà essere
rifiutato come non corrispondente alle basi prescritte dalla
presente legge. A questo fine gli opposenti dovranno
ricorrere ai tribunali nel termine di tre mesi da com-
putarsi dal giorno in cui si sarà pubblicata la liquida-
zione. Trascorso detto termine, senza opposizione giudi-
ziale, il prezzo offerto s'intenderà irrevocabilmente ac-
10.^o cettato.
- ART. 11. Nei casi in cui la liquidazione si sia diniegata in via
amministrativa per difetto od insufficienza di documenti,
gli interessati avranno pur diritto di richiamarsi ai tri-
bunali in via giuridica entro il termine di un anno da
computarsi come all'articolo precedente. Trascorso questo
termine, durerà tuttavia l'azione secondo le norme del
diritto ordinario; ma in caso di ordinata ed effettuata
liquidazione, le rendite da assegnarsi non porteranno
decorrenza degli interessi se non dal giorno della pro-
11.^o mossa domanda.
- ART. 12. Operandosi liquidazioni speciali o per titoli prodotti tar-
divamente o in esecuzione di giudicati, il Governo dovrà
pubblicarne i risultamenti; e dal giorno della pubblica-
zione decorreranno ai titolari gli stessi termini per ri-
12.^o clamare in via giuridica se il crederanno di loro interesse.
- ART. 13. Accertato irrevocabilmente il prezzo di liquidazione, il
Governo assegnerà, nel più breve termine, con decreto
reale da pubblicarsi, a ciascuno dei titolari un valore
13.^o equivalente in rendite sullo Stato al cinque per cento al pari.
- ART. 14. Le rendite da assegnarsi per prezzo di liquidazione delle
piazze di procuratore porteranno la decorrenza degl'in-

teressi dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre piazze la decorrenza si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto dell'alinea dell'ar-

¹⁴ ticolo ~~2~~. 4.

ART. ~~13~~. I privilegi e le ipoteche inerenti alle piazze s'intendono trasferiti sulle rendite liquidande pel prezzo delle piazze medesime.

I creditori però ed ogni altro terzo dovranno esperire in via conservatoria dei loro diritti nei tre mesi successivi alla pubblicazione dei prezzi di liquidazione che offre il Governo.

Le cedole si rilasceranno ai titolari annodate d'ipoteca o libere, salvo il caso di opposizione ammessa per decreto di tribunale.

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI.

¹⁵ ART. ~~16~~. La tassa sulle professioni ed arti liberali sarà dovuta da tutti gli esercenti già muniti di piazza dal giorno della pubblicazione della presente legge.

I procuratori però non andranno soggetti a detta tassa, se non dal giorno della decorrenza degli interessi sulle

¹⁶ loro rendite fissate dall'articolo ~~14~~. 13.

ART. ~~17~~. La media stabilita per norma alla liquidazione delle piazze di procuratore debbe essere calcolata separatamente per ogni Collegio.

Approvato nella Camera del 26. Febbraio 1894.
Scalzi

Vellari

SESSIONE 1855

N.° 19-A

CAMERA DEI DEPUTATI

N.° 18.

SESSIONE 1857

Tornata del 9 gennaio 1857.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

FARINA PAOLO, BIANCHERI, BOTTA, PESCATORE,
BROFFERIO, MIGLIETTI, MARCO

sul progetto di legge riprodotto dal Ministro di Finanze
nella tornata del 17 novembre 1855.

Soppressione e liquidazione delle Piazze privilegiate per l'esercizio
di professioni o di commercio.

Tornata del 20 febbraio 1856.

SIGNORI,

Nate dai privilegi delle vecchie corporazioni d'arti e mestieri, e dai bisogni della finanza pubblica, le *piazze* professionali ed industriali già perivano in Francia per le leggi della grande rivoluzione, e per l'influenza delle medesime leggi perivano anche in Piemonte. Quivi però la restaurazione le richiamava in vigore, senz'chè tutte abbiano ricuperato di fatto il pieno loro esercizio. Le *piazze* dei procuratori, a cui principalmente riguarda il presente progetto, risorsero compiutamente di diritto e di fatto.

Il libero esercizio delle professioni di qualunque natura è un diritto del cittadino, un bisogno della Società. Nè vi ha ragione di eccettuarne la professione del procuratore. Mandatario dei suoi clienti, agente subordinato all'altrui direzione negli affari giudiziali, agente e sollecitatore per affari burocratico-amministrativi, depositario di carte, e di effetti che i clienti gli affidano, il procuratore non ha titolo privilegiario che valga a distinguerlo dagli altri mandatari e commissari, dagli altri depositari di professione, dagli altri agenti, esecutori e sollecitatori di affari privati.

(19-A)

Certamente anche a servizio degli interessi privati la legge istituisce pubblici ufficiali, tra i quali primeggiano i notai, depositari della pubblica fede, destinati ad accertare i titoli della proprietà, e le più rilevanti relazioni giuridiche fra i cittadini.

La firma di questi funzionari civili porta seco stessa, per privilegio legale, la prova immediata della propria verità, non che della verità degli atti, di cui essa abbia autenticato il verbale, ed è tanta l'autorità della dichiarazione ufficiale, che non solo costituisce da se stessa una piena prova, ma esclude ben anche in via civile ordinaria la prova contraria. Gli avvocati e i procuratori non godono di tali prerogative; e se adunque il ministero del notaio dipende da un ufficio pubblico istituito dalla legge, conferito dal Governo, il ministero del patrocinante non è che l'esercizio di una liberale e libera professione.

Si reclama una *privativa* per garantire *con larghi profitti* la probità dell'esercizio. Si respinge la libera concorrenza, che sola determina il giusto salario, il valor naturale dell'opera, e ci si promette, che retribuiti con guadagni superiori al naturale merito del servizio, gli esercenti si mostreranno più onesti in favore del pubblico.

Io ricuso l'onestà, non riconosco la giustizia che a prezzo disonesto, a premio non giusto, si debba comprare. Se conviene al pubblico assicurare *larghi profitti* ai procuratori, patrocinanti subordinati alla direzione di altri patrocinanti, perchè la convenienza non si estende da quelli che sono diretti a coloro che dirigono? Perchè non si trova la medesima convenienza di avvantaggiare con *privative* e con più *larghi profitti* anche i medici, gli ingegneri, e tutti quelli insomma, che adoprano la loro attività intellettuale od industriale a proprio e comune vantaggio? Così i più *larghi profitti di tutti* per una specie di compensa economica scomparirebbero. Ne si deve credere che sia in potere della legge accrescere *perpetuamente* oltre il limite naturale il salario anche d'una sola professione. Perocchè, creata la *privativa*, essa si vende per un capitale corrispondente e talvolta superiore ai profitti del monopolio: ond'è che la professione comprata dovrà, oltre il salario naturale, rendere gli interessi del capitale, un fondo annuale di *ammortizzazione*, e le spese di una *importanza fittizia, cagione di maggior frutto* che gli esercenti si studiano d'imprimere alla professione medesima.

Così una *privativa perpetua*, quale s'introduce per la limitazione del numero, potrà alterare l'indole di una professione, renderne l'esercizio più dispendioso, accessibile a pochi, e solo in avanzata età, e con gravi sacrifici, e procaccerà, senza dubbio, guadagni superiori di gran lunga al merito del servizio, ma non i più larghi profitti garanti di probità, dovendo essi innanzi tutto compensare i cresciuti dispendi, il tempo perduto, il capitale speso, e il precedente lavoro poveramente retribuito dalle altrui *privative*: il monopolio non fu mai ga-

rante di onestà, e solo fornisce il mezzo ai più abili di superare ben anche la misura delle testè accennate compensazioni con danno e scandalo generale.

Non la privativa, ma altre garanzie favorevoli alla libertà nell'esercizio delle professioni liberali, la legislazione comune ci addita. Condizioni di età, d' idoneità scientifica regolarmente accertata, di pratica sufficiente, ordinamento degli esercenti sotto una disciplina comune, che provvegga efficacemente al loro onore, al loro interesse, ed all' interesse del pubblico, malleva proporzionata all' abituale contabilità; tali sono le condizioni, che per difendere la libertà contro gli eccessi della licenza, la legge ha il diritto e il dovere d'imporre: sotto la osservanza delle condizioni legali, la libertà di esercizio per chiunque le adempia, la concorrenza illimitata nel numero apriranno la via ai migliori; l'opinione li giudica, l'interesse illumina li sceglie, la disciplina corregge i nehhittosi, la legge saprà punire i delinquenti: e se tale è il diritto comune che governa l'azione di tutte le professioni, perchè dovrà andarne privilegiato il solo procuratore? Non parrebbe credibile, se non fosse conosciuta la forza delle vecchie abitudini e dei pregiudizi tradizionali.

La Convenzione Nazionale di Francia decretava un giorno l'abolizione di ogni procedura legale nei giudizi civili, dell'ufficio dei Procuratori, anzi dell' ufficio dei Giudici pubblici e dei Tribunali; volendo che tutte le controversie fossero terminate per mezzo di arbitramenti. L' interesse e la parzialità frainendono la storia, e ardiscono dire, che con quel decreto della Convenzione Nazionale di Francia non si faceva che l'esperimento del libero esercizio della professione dei procuratori!!! Il fatto è, che dall'estremo della licenza rivoluzionaria la legislazione posteriore della Francia trascorse all' estremo opposto *del numero limitato e della nomina governativa*, e credò improvvidamente in luogo delle antiche *piazze* un maggior numero di *posti* a disposizione del Potere: sui nuovi posti si assisero gl'interessi individuali dei possessori, e gl'interessi ben più potenti dell'intera corporazione: indi nacque il *diritto di presentazione*, dapprima consuetudinario, poscia sanzionato con legge formale, trasformato da ultimo in una vera o pretesa proprietà, peggiore d'assai, e pel numero e per le conseguenze, dell'antica venalità degli uffizi, in cui il diritto del titolare era almeno senza controversia limitato al ricupero della Finanza.

Con tale esempio davanti agli occhi (c'incresce riferirlo), un primo progetto del nostro Governo vi proponeva, o signori, sopprimendo *le piazze*, di creare *i posti* in numero limitato e di nomina Regia coll'accompagnamento del *diritto di presentazione*, che *vanamente* (la storia lo prova) credevasi temporario! E confiscando in favor del Potere le *Piazze*, e la clientela (la cui trasmissione appare incompatibile col diritto della nomina Regia), assoggettava l'erario pubblico al peso di una enorme indennità senza compenso e pel povero risultato di

(19-A)

4

convertire le piazze in *posti*, e di cangiare il nome alle contrattazioni dei nuovi posti, chiamandole presentazioni in vece di trasmissioni. Questo sistema condannato dagli Uffici della Camera, respinto dalla Commissione fedele al ricevuto mandato ed alle proprie convinzioni, combattuto da numerosissime unanimi petizioni degli interessati medesimi, che alla doppia confisca trovarono scarsa l'indennità, è ora abbandonato anche dal Ministero, il quale aderisce al nuovo progetto. E invero il sistema del libero esercizio, conforme a ragione ed alle leggi che governano lo sviluppo della umana attività, si è poi anche il solo sistema che renda possibile la liquidazione delle piazze senza addossare all'erario pubblico un peso insopportabile; perocchè, dei due elementi onde constano gli uffici, la soppressione accompagnata col libero esercizio non ne ritira che un solo, l'elemento della *piazza nuda*, lasciando agli esercenti non solo il godimento personale, ma anche la piena disponibilità, la libera trasmissione dell'altro elemento, della clientela, che degli uffici dei procuratori forse costituisce il principale valore.

Ora per il riscatto della nuda piazza, l'indennità *di diritto* dovuta ai titolari non è altro che il rimborso della primitiva finanza.

Il legislatore di un'epoca vietava agli uomini il naturale esercizio di una professione, e il ministero della professione vietata lo assegnava ad uffici pubblici appositamente creati: eccovi l'origine e l'indole delle *piazze*. Ma non tolse ai legislatori che seguirebbero, il diritto di sopprimere gli uffici creati per un vero o supposto interesse del pubblico servizio; non lo tolse, non lo poteva togliere, e dichiarò positivamente di non volerlo togliere. Se i primi investiti di quei pubblici uffici pagarono una finanza per prezzo dell'investitura, acquistarono certamente un diritto: ma questo diritto, *proprio di loro ed inviolabile* (in qualità di diritto) questa loro *proprietà* (sinonimo di diritto) qual ragione attribuiva ai titolari? Qual era l'estensione, l'oggetto, il contenuto di questa proprietà, commerciabile e trasmissibile senza dubbio di possessore in possessore, di erede in erede?

Questo *diritto lor proprio, questa loro proprietà* (che la legislazione moderna, statuendo sopra rapporti ed interessi meramente privati, pareggiò ai diritti immobiliari e rese suscettiva d'ipoteca) non era altro, che la ragione *perpetua* sì, *inviolabile, contrattabile, trasmissibile ed ipotecabile*, ma niènt'altro che la ragione di godere dell'ufficio pubblico, sintantochè la legislazione avrebbe mantenuto questo genere di pubblici uffici, e questi soppressi per legge, di recuperare il prezzo pagato, cessando nello Stato il giusto titolo di riferirlo. Questo concetto giuridico delle *piazze*, emergente dai rapporti invariabili delle cose, indicato nelle leggi di creazione delle piazze medesime, proclamato per universale consenso dalla dottrina degli scrittori, che ne ponderarono la natura, praticato ad ogni incontro dalla legislazione e dall'am-

ministrazione, le quali posero quel principio per base costante dei loro provvedimenti, reca con sè quella medesima certezza che accompagna i più indubitabili e i più inviolabili attributi della Sovranità. Nè sarà mai che un tribunale dichiari od abbia giurisdizione per dichiarare spogliato il legislatore dell'autorità di *disporre liberamente di pubblici uffizi*.

I compratori delle piazze potevano e dovevano informarsi della natura e delle condizioni della cosa comprata, e certamente i più non errarono, ma si avventurarono; perchè il riscatto fu talvolta praticato, e più sovente preconizzato o per le esigenze dell'opinione pubblica, o per manifestazioni ufficiali: e, non che altro, la coscienza comune rivelava ad ognuno, che gli uffizi dei procuratori rimanevano pur sempre in dominio della legislazione, non la legislazione in dominio degli uffizi, nè un'intera nazione poteva starsene perpetuamente infeudata alla privativa dei trentanove esercenti della capitale del Regno.

E nondimeno dobbiamo confessare che la Società, permettendo per secoli l'esercizio di un monopolio, forse ha contribuito a introdurre qualche falsa opinione, ed esagerate speranze; e quando il valore venale delle piazze di procuratore andava pigliando mano a mano nella capitale del Regno un sì smisurato incremento, e proporzionatamente cresceva eziandio nelle altre città, i rettori della Società avrebbero fatto opera saggia, morale e prudente, se con espresso provvedimento avessero diffidato il pubblico: non mancarono le occasioni; le disposizioni del Codice civile che pareggiavano le piazze a diritti immobiliari ne porgevano al legislatore opportuno argomento, e nol fece. Si appartiene dunque alla coscienza della Società (la quale, il più delle volte innocente, suole tuttavia rispondere del fatto de' suoi rappresentanti), spetta, dico, al sentimento morale del paese (di cui la rappresentanza nazionale è il legittimo interprete) lo esaminare in quali limiti la società generale, la massa dei contribuenti possa essere chiamata a concorrere al sollievo dei titolari delle piazze, nell'animo dei quali, o di alcuni tra essi, forse le improvvide omissioni dei governanti insinuarono eccessiva fiducia. Così il rigore del diritto nel riscatto delle piazze vorrà essere temperato dall'equità: e il progetto vi propone, o signori, lo scioglimento dell'ardua questione sulle seguenti basi:

L'ufficio intiero consta, come già si è accennato, di due elementi, nuda piazza e clientela: il valore venale *attuale* dell'ufficio intero si concepisca diviso in cinque parti; due quinti rappresentano il valore della clientela, che si lascia ai possessori dell'ufficio; libera e trasmessibile; tre quinti rappresentano il valore della nuda piazza che si sopprime. Dunque l'indennità, se si avesse a liquidare sulla base del valore venale attuale, dovrebbe forse corrispondere ai tre quinti del valore complessivo dell'ufficio intiero. Ma si consideri: 1.° che *di diritto* è dovuto ai titolari il solo rimborso della primi-

tiva finanza inferiore di gran lunga al valore attuale; 2.° che per avviso di celebrati scrittori, i quali presero a difendere a causa dei titolari, la clientela e non la nuda piazza costituisce l'elemento e il valore principale di un ufficio privilegiato; 3.° che le grandi clientele si formarono col favore del monopolio, e così mantenendo le clientele libere e trasmissibili, si conserva ai possessori un residuo, un frutto del monopolio medesimo: e si comprenderà facilmente, che la base dei tre quinti sarebbe erronea, se non venisse tosto modificata con eque riduzioni. Epperò il progetto, non appena proposta in astratto la base dei tre quinti, vi apporta immediatamente le modificazioni seguenti: 1.° il valore venale attuale si stima non individualmente per ciascuna piazza, ma pigliando una media; la media si prende sopra un ventennio, e i due estremi del ventennio si fissano dal 1.° gennaio 1828 a tutto dicembre 1847; 2.° le finanze dello Stato pagheranno il prezzo del riscatto non in contanti, ma in rendite del debito pubblico e queste si assegnano al pari; 3.° oltre l'imposta comune delle patenti, l'esercizio della professione di procuratore verrà sottoposto al pagamento di un canone particolare. Il carattere comune delle tre accennate disposizioni si è di modificare la base astratta dei tre quinti che per se sola sarebbe esagerata e falsa, e imporrebbe alla pubblica finanza un peso ingiusto ed intollerabile. Ciascuna poi delle stesse disposizioni venne immediatamente determinata da ragioni sue proprie e particolari.

Infatti: 1.° La sola promulgazione dello Statuto implicava l'abolizione dei monopoli; da quel giorno la proposta del riscatto fu sottintesa, benchè ne rimanesse sospesa la discussione: era dunque ragionevole e conveniente che da quel giorno in addietro risalisse il ventennio, sopra cui vuoi calcolare la media dei prezzi;

• 2.° La condizione della finanza pubblica rendeva impossibile il pagamento del prezzo del riscatto altrimenti che col mezzo di rendite; e queste si assegnano al pari, perchè superando il pari, la rendita dovrebbe redimersi o subire una conversione; al disotto del pari ogni tasso è variabile e momentaneo, e non si prevede il valore che avranno le rendite al momento della pubblicazione della legge di riscatto, e molto meno quello del tempo, in cui, effettuata la liquidazione, si assegneranno e si rilasceranno ai titolari le cedole;

3.° Il riscatto delle piazze, benchè decretato pel bene comune, profitta immediatamente e particolarmente agli esercenti nuovi, che il monopolio delle piazze avrebbe perpetuamente esclusi. Ad essi, dunque, giustamente si richiede un concorso nell'opera del riscatto, a cui le esauste forze della finanza pubblica, senza sollievo alcuno, non basterebbero, ed il concorso speciale dei nuovi esercenti si ottiene imponendo loro un canone particolare.

Ora, sarebbe egli stato possibile distinguere tra gli antichi e nuovi esercenti? Il canone imposto ai nuovi non frena forse

indirettamente la concorrenza a beneficio degli antichi esercizi?

Vero, che gli antichi esercenti non debbono punto concorrere al pagamento della propria indennità; nè per questa ragione si estende ad essi l'uniformità del canone; ma l'uniformità del canone si appresenta come una necessità, ed il danno, che per questo rispetto ne possano risentire gli antichi esercenti, venne loro anticipatamente compensato colla base dei tre quinti, la cui evidente larghezza venne determinata eziandio da questa considerazione.

Benchè miri principalmente alle piazze dei procuratori, il presente progetto statuisce pure sulle piazze di liquidatore, di misuratore, di droghiere, fondachiere e venditore di robe vive; non statuisce sulle piazze di farmacista, intorno alle quali nè il Ministero raccolse sufficienti dati, nè potrebbero così presto ordinarsi le disposizioni del Codice sanitario, correlative ai provvedimenti di riscatto e di soppressione.

Le piazze di fondachiere, droghiere e venditore di robe vive rimasero annientate, inoperose di fatto anche dopo il 1814; prevalsero in ciò alle esorbitanze della Restaurazione, l'evidenza della ragione e le necessità del commercio.

Le piazze di misuratore non conservarono che un possesso imperfetto dell'antica loro privativa, essendosi in varie località introdotti misuratori, benchè non muniti di piazza.

Meglio, a quanto pare, si conservarono le piazze dei liquidatori; in parte, però, il loro possesso è più apparente che vero, dacchè sogliono i tribunali commettere a qualunque esperto le operazioni di liquidazione.

Onde avvenne che per nessuna delle specie preindicate si verifica in fatto un soverchio divario tra il prezzo attuale e la primitiva finanza, il cui rimborso, per conseguenza, coll'aggiunta di una lieve indennità, parve giustamente bastare ad operare il riscatto.

Fissate le basi, l'applicazione loro e la liquidazione effettiva delle piazze riesce di facile ordinamento.

La legge prescrive ai possessori un termine per produrre, all'amministrazione un altro termine per esaminare ed offrire ai richiedenti il prezzo di riscatto, il quale s'intenderà accettato se nei termini e modi pur prescritti dalla legge non viene rifiutato. In caso di rifiuto, la questione si devolve ai tribunali ordinari, i quali decideranno sull'applicazione delle norme legali della liquidazione al caso particolare.

Potrà avvenire che l'amministrazione ricusi di liquidare certe piazze, o perchè non creda i titoli prodotti sufficienti a provare l'acquisto originario, il pagamento della primitiva finanza, ed il possesso del richiedente, od anche perchè verba una reale contestazione tra due o più pretendenti alla proprietà della piazza. Anche tali questioni si deferiscono di diritto alla decisione dei tribunali. Onde avverrà che alla liquidazione generale terranno dietro probabilmente non poche liquidazioni particolari, tra le quali annoveriamo pure quelle altre liqui-

(19-A)

dazioni che, per cagione di tardiva produzione di documenti, vengono ritardate, escluse non mai.

Se non che, nello scioglimento delle piazze e nella loro liquidazione, i creditori ipotecari sulle medesime reclamano anch'essi la sollecitudine del legislatore. L'ipoteca, a termini della legge e della giurisprudenza, colpisce l'ufficio complessivo, e in esso i due valori che lo compongono, piazza e clientela, e conseguentemente colpisce il prezzo che si ricava dalla vendita dei due valori riuniti. Lo scioglimento degli uffici privilegiati non distrugge questi due elementi, ma li disgiunge. Alla nuda piazza sottrarrà la rendita sul Debito Pubblico, sopra cui le ipoteche si trasferiscono di pien diritto; la clientela rimane, e v'hanno tali uffici che, anche già ritirata la rendita dai titolari, si venderebbero ancora per cospicue somme.

Poniamo adunque che un debitore di mala fede, abbandonata ai creditori ipotecari quella parte del loro pegno che ad essi non può sottrarre e che consiste nella rendita pubblica, si attenti però di defraudarli dell'altra parte, vendendo sugli occhi loro l'ufficio e l'avviamento, e lasciandoli in perdita. Se per tali casi il regolamento disciplinare dovrà pronunziare la sospensione dell'esercente, la legge giuridica debbe intanto, nei casi medesimi, mantenere i diritti acquistati. L'ufficio (non ipotecabile certamente per l'avvenire) trovasi per la legge anteriore ipotecato di diritto e di fatto; dunque, in caso d'urgenza e di frode evidente, i tribunali dovranno dare provvedimenti conservatorii delle ragioni acquistate, e, sospeso l'esercente in via disciplinare, deputare, nell'interesse dei creditori, un reggente all'ufficio, per darne quindi a lui medesimo o ad altro miglior offerente il possesso definitivo. Cotale principio dichiara il progetto nelle sue disposizioni transitorie, nè già soltanto per dichiarare un dubbio, e molto meno per rendere più severa la legge di soppressione, ma sibbene per esercitare la più benefica delle influenze, quale si è quella che, diffidando per tempo e minacciando il rigore, previene la necessità di metterlo in pratica.

Il nostro compito è terminato. Dichiarati sommariamente i principii che guidarono la Commissione, non mi rimane che a proporvi, in nome suo e coll'adesione del Ministero, il seguente progetto, in cui non si fa che tradurre in atto i principii che io ebbi l'onore di esporvi. Al progetto si unisce una tabella comunicata dal Ministero, e destinata a far conoscere approssimativamente il montare del carico che si assume lo Stato nella liquidazione delle piazze.

PESCATORE *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

CAPO I.

RISCATTO E SOPPRESSIONE DELLE PIAZZE.

Art. 1.

Le piazze ancora esistenti di procuratore, di speciale, di liquidatore, di misuratore, di venditore di robe vive, di droghiere, o di qualsiasi altra specie, sono riscattate e soppresse.

La loro soppressione non toglie a coloro, a cui presentemente appartengono, l'esercizio della professione, del mestiere o del commercio che ne forma l'oggetto, nè l'ufficio personale che trovansi annesso ad alcune di esse.

Art. 2.

Non sono considerate come piazze soggette a soppressione, nè a riscatto, gli uffici, le facoltà o le attribuzioni di qualsiasi natura conferite a vita, non ostante che sia stato imposto ai concessionari il peso d'una finanza, di un canone, o d'altra contribuzione, comunque denominata.

Art. 3.

Le piazze saranno riscattate per un numero di lire nuove corrispondente al numero di lire vecchie originariamente sborsate dai loro concessionari con l'aumento:

- della metà di siffatto numero di lire nuove per quelle di procuratore e di liquidatore;
- di un quarto per quelle di farmacista;
- di un quinto per ciascuna delle altre diverse specie.

Quest'aumento è destinato a compensare le differenze monetarie, ed a tener luogo di qualsiasi altra indennità.

Se la finanza primitiva fu pagata in lire nuove o in altri valori, il cui ragguaglio verrà fatto in lire nuove, l'aumento suddetto sarà scemato di un decimo della finanza.

Per ciascuna piazza di procuratore in Torino, sarà pagato il prezzo di lire nuove 25,000.

Art. 4.

I procuratori, le cui piazze sono soppresse, godranno inoltre de' seguenti vantaggi:

- Saranno esenti dal canone imposto a' nuovi procuratori;
- Saranno dispensati dalla mallevoria, di cui è parola nella legge del loro riordinamento;
- Ciascuno di essi avrà per una sola volta la facoltà di designare il suo successore nell'ufficio, salva sempre l'approvazione del Governo;
- Il numero attuale di procuratori verrà conservato per altri 15 anni.

Se uno de' procuratori presentemente proprietario di una delle piazze che si sopprimono, venisse a mancare ai vivi, ovvero cessasse dall'ufficio, prima d'aver fatto uso della facoltà concedutagli nel numero III, i suoi eredi nel primo de' due

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

accettato dal Ministero.

CAPO I.

RISCATTO E SOPPRESSIONE.

Art. 1.

Le piazze ancora esistenti di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere, e venditore di robe vive sono riscattate e soppresse.

L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite condizioni d'idoneità, di cauzione, e garanzie, e il pagamento del canone regolato dalla presente legge.

I possessori delle piazze di procuratore soppresse ed attualmente esercenti saranno dispensati da ogni prova d'idoneità e dall'obbligo della cauzione.

Art. 2.

Le piazze di procuratore sono riscattate per un prezzo corrispondente alle tre quinte parti del valore medio di esse piazze, desunto dalle vendite che ebbero luogo nel corso di venti anni dal 1 gennaio 1828 al 31 dicembre 1847.

Le altre piazze sono riscattate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, col l'aumento legale per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove, e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze di liquidatore, e di un quarto per ciascuna delle altre diverse specie.

Art. 3.

Le piazze donate, e le altre, la cui finanza primitiva non può essere provata con precisione, sono riscattate pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza nello stesso anno e luogo, ed in difetto pel prezzo medio di simili piazze concesse in tempo prossimo nel luogo medesimo, od in luoghi di pari importanza.

Art. 4.

Le piazze conferite per un numero determinato d'anni, ed il cui godimento avrebbe ancora a durare più di trent'anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, sono riscattate per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue.

Per le altre, il cui godimento avrebbe a durar meno, saranno pagate tante trentesime parti di esso prezzo quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento. In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata per un anno intero.

colle norme infra specificate stabilite.

hanno pure liquidato le piazze di speciale e farmacista, e quanto all'esercizio delle facoltà per i procuratori un legge speciale.

casi solamente, e i suoi creditori in entrambi, potranno usarla in sua vece.

Il successore non avrà diritto ad alcuno de' vantaggi enumerati nel presente articolo, e sarà considerato come ogni altro procuratore nominato dal Re.

Art. 5.

Le piazze donate, e le altre la cui finanza primitiva non può essere provata con precisione, saranno riscattate pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse nello stesso anno e luogo, ed in difetto pel prezzo medio di simili piazze concesse nel luogo medesimo, od in luoghi di pari importanza, pel corso di cinque anni antecedenti e cinque seguenti più vicini al tempo in cui fu fatta l'alienazione delle piazze da liquidare.

Art. 6.

Le piazze conferite per un numero determinato d'anni, ed il cui godimento avrà ancora a durare più di trent'anni dal giorno della pubblicazione di questa legge, saranno riscattate per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue.

Per le altre, il cui godimento avrà a durar meno, saranno pagate tante trentesime parti di esso prezzo, quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento.

In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata per un anno intero.

CAPO II.

LIQUIDAZIONI.

Art. 7.

Chiunque crede di aver diritto alla liquidazione di una piazza, ne deve porgere dimanda al Ministero delle Finanze tra sei mesi dal dì della pubblicazione della presente legge.

A questa domanda saranno uniti i documenti comprovanti:

- a) la concessione originaria, o l'acquisto primitivo della piazza ed il diritto attuale che ha su di essa il richiedente;
- b) la finanza primitiva sborsata per acquistare la piazza.

Quanto a ciascuna delle 59 piazze di procuratore esistenti in Torino, basterà che alla dimanda sia unito il titolo da cui apparisca il diritto del richiedente sulla piazza.

Art. 8.

Ciascuna domanda e i documenti rispettivi saranno trasmessi al Ministero delle Finanze, per mezzo dell'insinuatore del distretto ove si esercita la piazza, a cui saranno presentati congiuntamente ad una copia in carta libera, dell'uno e degli altri.

L'insinuatore, verificata la esattezza della detta copia, la sottoscriverà in ogni foglio, dopo avervi apposta la data della presentazione, e la restituirà al richiedente, il quale sottoscriverà la domanda originale, e ciascun documento presentato.

CAPO II.

LIQUIDAZIONE.

§ 1.° — Domanda e documenti.

Art. 5.

Chiunque crede di aver diritto alla liquidazione di una piazza, ne deve porgere domanda al Ministero delle finanze tra sei mesi dal dì della pubblicazione della presente legge.

A questa domanda saranno uniti i documenti comprovanti:

1.° La concessione originaria, o l'acquisto primitivo della piazza;

2.° Il legittimo possesso del richiedente.

Quanto alle piazze riscattate per la finanza primitiva con l'aumento saranno anche presentati i documenti comprovanti il pagamento di tale finanza.

Art. 6.

Ciascuna domanda e i documenti rispettivi saranno trasmessi al Ministero delle Finanze per mezzo dell'insinuatore del distretto ove si esercita la piazza, al quale insinuatore sarà inoltre presentata una copia in carta libera dell'una e degli altri.

L'insinuatore, verificata l'esattezza di detta copia, la sottoscriverà in ogni foglio, dopo avervi apposta la data della presentazione, e la restituirà al richiedente, il quale sottoscriverà la domanda originale e ciascun documento presentato.

Art. 7.

Se le prove della finanza primitiva sono incompiute, o mancano affatto, mentre la concessione originaria ed il diritto del richiedente sulla piazza sono provati da titoli sufficienti, la estimazione di essa finanza avrà luogo secondo le norme stabilite nell'art. 4.

Art. 8.

Se i titoli originali e diretti della primitiva concessione e del primitivo acquisto mancano, potranno venire accolti altri documenti suppletorii.

In ogni caso rimane salvo alle parti interessate l'esperimento dei loro diritti avanti i tribunali ordinari.

Art. 9.

La liquidazione di una medesima piazza dimandata da più individui, sarà sospesa sino a che le parti interessate non avranno fatto dal giudice competente definire a chi la piazza appartenga.

Art. 10.

Il ministro delle Finanze, sei mesi dopo il compimento del termine indicato nell'art. 5, farà pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* due elenchi distinti, l'uno delle piazze per le quali i documenti presentati sono insufficienti, e l'altro di quelle per la cui liquidazione furono avanzate domande da più individui.

Art. 9.

Se le prove della finanza primitiva sono incompiute, o mancano affatto, mentre la concessione originaria ed il diritto del richiedente sulla piazza sono provati da titoli sufficienti, la estimazione di essa finanza avrà luogo secondo le norme stabilite nell'art. 5.

Art. 10.

Se i titoli originali e diretti della primitiva concessione, o del primitivo acquisto, mancano, verranno accolti altri documenti suppletivi, purchè siano accompagnati da un attestato del Governo francese, pel tempo che si estese al Piemonte, o della Commissione superiore di liquidazione, da cui risulti di non essere stata prima d'ora riscattata la piazza in questione.

In difetto di questo certificato, le altre prove suppletorie saranno respinte, salvo alle parti interessate l'esperimento della loro azione avanti i tribunali ordinari.

Se i tribunali accoglieranno prove suppletorie diverse da quelle indicate nella presente legge, le spese del giudizio saranno a carico del richiedente.

Art. 11.

La liquidazione di una medesima piazza dimandata da più individui, sarà sospesa sino a che le parti interessate non avranno fatto dal giudice competente definire a chi la piazza appartenga.

Art. 12.

Il Ministro delle Finanze, sei mesi dopo il compimento del termine indicato nell'art. 7, farà pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* due elenchi distinti, l'uno delle piazze per le quali i documenti presentati sono insufficienti, e l'altro di quelle per la cui liquidazione furono avanzate dimande da più individui.

Questi elenchi conterranno l'indicazione della specie di ciascuna piazza del luogo ove esisteva, e del nome e cognome di colui che ne ha chiesta la liquidazione.

Art. 13.

Tra due mesi dopo seguita la pubblicazione suddetta, il Ministro delle Finanze invierà ai rispettivi insinuatori le carte originali appartenenti a coloro che dimandarono la liquidazione delle piazze comprese negli elenchi di cui è parola nell'articolo precedente.

Queste carte possono essere ritirate da chi le depositò, restituendo la copia ond'è fatta menzione nell'art. 8, alla quale apporrà la sua sottoscrizione, che terrà luogo di ricevuta degli originali.

Questa copia sarà dall'insinuatore spedita al Ministero delle Finanze.

Art. 14.

Le piazze, su le cui dimande non cadrà controversia, saranno liquidate entro gli otto mesi posteriori al semestre di cui nell'art. 6.

Nel corso del nono mese, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle piazze liquidate, e del prezzo offerto

Questi elenchi conterranno l'indicazione della specie di ciascuna piazza, del luogo ove esisteva, e del nome e cognome di coloro che ne hanno chiesta la liquidazione.

Art. 11.

Tra due mesi, dopo seguita la pubblicazione suddetta, il ministro delle Finanze invierà ai rispettivi Insinuatori le carte originali appartenenti a coloro che dimandarono la liquidazione delle piazze comprese negli elenchi, di cui è parola nell'articolo precedente.

Queste carte possono essere ritirate da chi le depositò, restituendo la copia di cui è fatta menzione nell'art. 6, alla quale apporrà la sua sottoscrizione che terrà luogo di ricevuta degli originali.

Questa copia sarà dall'Insinuatore spedita al Ministero delle Finanze.

§ 2.º — *Modo e termini della liquidazione.*

Art. 12.

Le piazze, sulle cui domande non cadrà controversia, saranno liquidate entro quattro mesi posteriori al semestre di cui nell'art. 5.

Nel corso del quinto mese sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* l'elenco delle piazze liquidate e del prezzo offerto per ciascuna di esse, distinguendone la specie, ed indicando i luoghi dove esistevano, ed i nomi e cognomi di coloro che ne chiesero la liquidazione.

Un apposito regolamento determinerà le norme più speciali per l'esecuzione di questa disposizione della presente legge.

Art. 13.

Chi non vorrà accettare l'offerta prezzo, dovrà dichiararlo con atto intimato per mezzo d'uscieri all'insinuatore, di cui all'articolo 6.º, fra tre mesi a contare dal giorno dell'ultima pubblicazione eseguita ne' termini dell'articolo precedente, con che a capo di due altri mesi dopo i tre ora indicati, ritirate secondo il modo prescritto nell'articolo 11 le carte che gli appartengono, proponga in via giudiziale le sue ragioni contro l'amministrazione demaniale suddetta. Tanto nel caso in cui il tribunale troverà giusta la liquidazione fatta dal Governo, quanto in quello in cui la modificherà per la produzione di qualche nuovo documento, l'attore sarà condannato nelle spese del giudizio.

Art. 14.

Le sentenze definitive ed inappellabili, le quali dichiareranno sufficienti i titoli già respinti per via amministrativa, saranno eseguite dal Governo coll'offrire, due mesi dopo la loro intimazione, il prezzo liquidato sulle basi da essa indicate.

Siffatta offerta sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, e potrà essere rifiutata nel modo prescritto dall'articolo precedente.

per ciascuna di esse, distinguendone la specie, ed indicando i luoghi dove esistevano, ed i nomi e cognomi di coloro che ne chiesero la liquidazione.

Art. 15.

Chi non vorrà accettare l'offerta prezzo, dovrà dichiararlo con atto intimato per mezzo d'uscire al capo di servizio dell'amministrazione Demaniale, fra tre mesi a contare dal giorno dell'ultima pubblicazione eseguita ne' termini dell'art. 7 precedente.

A capo di due altri mesi dopo i tre ora indicati, potrà ritirare, secondo il modo prescritto nell'art. 14, le carte che gli appartengono, e sperimentare le sue ragioni contro l'Amministrazione Demaniale suddetta. Tanto nel caso in cui il Tribunale troverà giusta la liquidazione fatta dal Governo, quanto in quello in cui la modificherà per la produzione di qualche nuovo documento, l'attore sarà condannato nelle spese del giudizio.

Art. 16.

Le sentenze definitive ed inappellabili, le quali dichiareranno sufficienti i titoli già respinti per via amministrativa, saranno eseguite dal Governo coll'offerire sei mesi dopo la loro intimazione il prezzo liquidato sulle basi in esse indicate.

Siffatta offerta sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, e potrà essere rifiutata nel modo prescritto dall'articolo precedente.

Art. 17.

Colui che avrà ottenuta una sentenza definitiva ed inappellabile, la quale dichiara di appartenergli una piazza, la cui liquidazione fu pretesa da più individui, presenterà tale sentenza, insieme con una nuova domanda, e con gli altri opportuni documenti, secondo le forme prescritte nell'articolo 8.

In capo a sei mesi il Ministero farà pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, o la dichiarazione di essere insufficienti i documenti, o l'offerta del prezzo liquidato.

Per le conseguenze e per gli effetti di quella dichiarazione o di quest'offerta, sarà osservato quanto è prescritto nell'articolo 14 e seguenti.

Art. 18.

Le offerte non rifiutate nel modo, e dentro i termini dalla presente legge stabiliti, s'intenderanno irrevocabilmente accettate.

CAPO III.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO.

Art. 19.

In capo a tre mesi, dopo scorso il termine utile per rifiutare il prezzo già offerto, il Governo con Decreto Reale assegnerà, a ciascun di coloro che non l'hanno rifiutato, un valore equivalente in rendite dello Stato al 5 per 0/0 al pari.

Lo stesso sarà praticato a pro di colui che avrà ottenuta

Art. 15.

Colui che avrà ottenuta una sentenza definitiva ed inappellabile, la quale dichiara appartenergli una piazza, la cui liquidazione fu pretesa da più individui, presenterà tale sentenza insieme con una nuova domanda e con gli altri opportuni documenti secondo le forme prescritte nell'articolo 6.

In capo a due mesi il Ministero farà pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* o la dichiarazione di essere insufficienti i documenti, o l'offerta del prezzo liquidato.

Per le conseguenze e per gli effetti di quella dichiarazione, o di quest'offerta, sarà osservato quanto è prescritto nell'articolo 12, e seguenti.

Art. 16.

Le offerte non rifiutate nel modo e dentro i termini dalla presente legge stabiliti s'intenderanno irrevocabilmente accettate.

CAPO III.

PAGAMENTO DEL PREZZO DI RISCATTO, IMPOSTA E CANONE.

Art. 17.

In capo al mese dopo scorso il termine utile per rifiutare il prezzo già offerto, il Governo con Decreto Reale assegnerà a ciascun di coloro che non l'hanno rifiutato un valore equivalente in rendite dello Stato al cinque per cento al pari.

Lo stesso sarà praticato a pro di colui, che avrà ottenuta una sentenza definitiva di liquidazione, in cui fosse fissato il prezzo di riscatto.

In questo caso il Decreto Reale che assegnerà la rendita corrispondente ad esso prezzo, avrà luogo un mese dopo che la sentenza sarà stata intimata all'Amministrazione demaniale.

Siffatti Decreti saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 18.

Le rendite da assegnarsi a norma delle disposizioni della presente legge per prezzo della liquidazione delle piazze di procuratore porteranno la decorrenza degl'interessi dal giorno, in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre piazze la decorrenza si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 19.

Da quel giorno medesimo, in cui sarà attivata la legge ordinatrice del libero esercizio, i procuratori già esercenti, nel caso che continuino nell'ufficio dopo la soppressione delle piazze, e quelli che saranno in seguito ammessi, andranno soggetti all'imposta sulle professioni ed arti liberali stabilita dalle vigenti leggi; ed inoltre pagheranno un canone determinato come segue:

In Torino per ciascun procuratore	L. 600
In Genova id.	» 500
In Casale id.	» 400

una sentenza definitiva di liquidazione, in cui fosse fissato il prezzo di riscatto.

In questo caso, il Decreto Reale che assegnerà la rendita corrispondente ad esso prezzo avrà luogo tre mesi dopo che la sentenza sarà stata intimata all'Amministrazione Demaniale.

Siffatti decreti saranno pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Le rendite assegnate come prezzo delle piazze liquidate, rimarranno in deposito pel corso di sei mesi presso l'Amministrazione generale del Debito pubblico per lo esperimento o trasferimento de' pesi o dritti spettanti a terze persone su le piazze riscattate.

Art. 21.

Scorso questo termine, se non esistono altri legali impedimenti, i titoli d'iscrizione saranno rilasciati a chi spettano, o liberi, o con l'annotazione de' dritti e dei pesi che vi gravitano.

Solo i titoli equivalenti al prezzo di riscatto di ciascuna piazza di procuratore non saranno rilasciati, se non quando il procuratore avrà cessato dall'ufficio; il che s'intenderà di dritto avvertito nel caso in cui il prezzo suddetto venisse espropriato.

Art. 22.

Le annualità rispondenti alle iscrizioni suddette decorreranno dal tempo in cui queste furono assegnate a' titolari delle piazze soppresse, e dallo stesso giorno costoro andranno soggetti all'imposta sull'industria, sul commercio, e sulle professioni ed arti liberali stabilite con la legge del 7 luglio 1855.

A' procuratori proprietari delle piazze riscattate non saranno contribuite le annualità, se non dal giorno in cui cesserà il loro ufficio; ma la tassa sulle professioni sarà loro applicata sin dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 23.

Coloro che non avranno fatta la domanda entro il termine di sei mesi prescritto dall'art. 7, potranno farla anche posteriormente. In questo caso la liquidazione straordinaria delle loro piazze comincerà dopo compiuta la liquidazione generale sulle domande fatte in tempo utile, e le annualità decorreranno dal giorno in cui sarà loro assegnata la rendita: ma l'imposta, di cui è parola nell'articolo precedente, verrà loro applicata appena scorso il suddetto termine di sei mesi.

Art. 24.

I nuovi procuratori pagheranno un canone annuo non minore di lire 400, nè maggiore di lire 2,000, ne' luoghi ove esiste una Corte d'appello, e non minore di lire 100, nè maggiore di lire 300 in tutti gli altri luoghi.

Con Decreto Reale sarà fissato per ciascun luogo il canone dovuto entro i limiti dal presente articolo stabiliti.

Nel resto dello Stato, e presso ciascuna Corte o Tribunale sarà fissato con Decreto Reale, secondo le seguenti norme:

Nei luoghi ove presentemente esistono solo procuratori con piazze, il canone monterà ad una somma annua che starà al prezzo di riscatto liquidato per siffatte piazze, come le lire 600 del canone sopra fissato pei procuratori di Torino sta al prezzo di riscatto delle piazze loro;

Nel luogo dove non esistevano piazze di procuratori, il canone sarà ragguagliato a quello, che secondo la norma precedente verrà imposto in altro luogo ove esiste un numero di piazze eguale al numero delle procure di nomina Regia colà presentemente conferite: ed in difetto, alla media dei canoni imposti nei due luoghi ove esiste un numero di piazze prossimamente maggiore, e prossimamente minore del numero delle suddette procure di nomina Regia.

Finalmente, ove esistono contemporaneamente procuratori con piazze e procuratori di nomina Regia, si farà una somma degli uni e degli altri, e si applicherà la norma stabilita nell'alinea precedente.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 20.

Dal giorno della pubblicazione della presente legge i titolari delle piazze soppresse potranno offrire ai loro creditori ipotecari altra ipoteca idonea, che accettata dagli interessati o ammessa dai Tribunali estinguerà ogni privilegio ed ipoteca, che essi creditori abbiano acquistato sopra le piazze ed uffici e loro accessioni, a mente dell'articolo 10 del Regio Editto 16 luglio 1822, e degli articoli 407 e 2168 N.° 4 del Codice civile (*).

In difetto di tale offerta i creditori potranno esperire del loro diritti anche pendente la liquidazione delle piazze.

I privilegi però e le ipoteche per la parte corrispondente alla nuda piazza saranno trasferiti di pien diritto sopra le rendite liquidande pel prezzo delle piazze medesime.

In caso di vendita giudiziale per causa di esecuzione forzata, si osserverà, quanto alle rendite sul Debito Pubblico, il disposto dell'art. 720 del Codice di procedura civile: e quanto alle accessioni delle piazze soppresse, si procederà secondo le norme stabilite per l'esecuzione sugli immobili, non ritardata in nessun tempo, ove concorrano giusti motivi, la deputazione di un reggente agli uffici a mente delle leggi regolatrici dei sequestri.

Art. 21.

Le rendite che saranno assegnate come prezzo delle piazze liquidate rimarranno in deposito presso l'Amministrazione del Debito Pubblico pel corso di tre mesi dalla data della pubblicazione dei Decreti Reali, di cui all'art. 17, e continueranno a rimanervi sino a che siano emanati provvedimenti definitivi

(19-A)

14

dai tribunali, tuttavolta che i creditori nei detti tre mesi notificano all'Amministrazione le istanze da essi promesse per l'esperimento dei loro diritti. In difetto di tale notificazione, i titoli delle rendite saranno rilasciati al titolare della piazza liquidata, o ai suoi successori od aventi causa.

(*) Editto 16 luglio 1822 — Art. 10.

Sono unicamente suscettibili del vincolo d'ipoteca li beni stabili, e le piazze, od uffizi considerati a guisa di essi, propri del debitore, che sieno in commercio, e le loro accessioni, e miglioramenti, non che l'usufrutto dei medesimi pendente la sua durata. Sono pure suscettibili del vincolo d'ipoteca le rendite sopra lo Stato, nel modo stabilito dalle leggi relative al Debito pubblico.

Codice Civile — Art. 407.

Sono finalmente riputate immobili le piazze di caudidici, attuari, ed altre ancora esistenti di proprietà privata.

Codice Civile — Art. 2168.

Sono soltanto suscettibili d'ipoteca:

- 1.° *I beni immobili, che sono in commercio, ed i loro accessori riputati come immobili;*
- 2.° *L'usufrutto degli stessi beni, e dei loro accessori durante l'usufrutto;*
- 3.° *Il dominio così diretto come utile dei beni conceduti ad enfiteusi anteriormente all'osservanza del presente Codice;*
- 4.° *Le piazze considerate come immobili nell'art. 407;*
- 5.° *Le rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al Debito pubblico.*

Codice di Procedura Civile. — Art. 720.

Ove siensi pignorate rendite sul Debito pubblico, ed obbligazioni dello Stato, si osserveranno per la vendita di esse le norme stabilite dalle speciali leggi che vi sono relative.

ALLEGATO

PIAZZE DEI PROCURATORI

	TOTALE dei Procuratori esercenti per ciascuna provincia	Di nomina Regia	Proprietari	Somma complessiva del valore delle piazze di proprietà privata, tenuti per base i prezzi degli ultimi acquisti fatti dagli attuali possessori, o loro aventi causa senza portare a calcolo le piazze del Governo	VALORE MEDIO di ciascuna delle Piazze contemplate nella colonna 1.a	Somma complessiva del valore delle piazze, presi per base i prezzi degli ultimi acquisti, come nella 1.a colonna, ed aggiuntovi il valore delle piazze del Governo calcolato sulla base del canone che trovavasi imposto moltiplicato per 20.	VALORE MEDIO delle une e delle altre piazze
Torino	39	"	39	2,108,200 "	54,560 40	"	"
Asti	18	"	18	132,491 32	7,416 16	"	"
Susa	6	"	6	34,500 "	5,750 "	"	"
Mondovì	10	"	10	169,600 "	18,844 "	"	"
Cuneo	12	2	10	244,500 "	24,455 "	248,500 "	22,590 "
Saluzzo	10	2	8	126,285 71	15,785 "	132,285 "	13,228 50
Vercelli	12	6	6	84,500 "	14,083 "	115,700 "	9,641 "
Pinerolo	10	1	9	139,558 "	15,506 44	142,558 44	14,255 80
Ivrea	9	4	5	81,300 "	16,260 "	105,300 "	11,691 "
Aosta	9	"	9	67,340 "	8,417 50	"	"
Alba	9	"	9	132,305 "	14,722 "	"	"
Biella	6	3	3	17,000 "	5,633 "	27,800 "	4,633 "
Alessandria	10	5	5	43,973 "	8,794 "	63,973 "	6,397 "
Vigevano	8	4	4	36,316 "	9,079 "	52,316 "	6,539 33
Pallanza	6	"	6	31,000 "	5,166 "	"	"
Voghera	10	7	3	20,800 "	6,933 "	"	"
Tortona	8	"	8	51,347 "	7,335 "	"	"
Acqui	6	"	6	39,480 "	6,580 "	"	"
Nizza	18	"	18	153,711 "	8,539 "	"	"
Oneglia	9	3	6	16,800 "	2,800 "	20,400 "	2,266 "
Chambéry	24	1	23	612,113 "	26,613 "	616,113 "	25,671 "
Annecy	10	"	10	143,010 "	14,300 "	"	"
Bonneville	10	4	6	79,634 "	13,272 "	89,234 "	8,921 "
Moutiers	8	1	7	52,700 "	7,528 35	55,100 "	6,887 "
S. Giovanni di Moriana	8	2	6	30,582 "	5,097 "	35,382 "	4,422 "
St. Julien	8	6	2	25,000 "	25,000 "	41,800 "	5,225 "
Thonon	8	1	7	33,380 "	4,768 "	"	"
Albertville	7	7	"	"	"	"	"
Annecy	10	10	"	"	"	"	"
Casale	19	19	"	"	"	"	"
Domodossola	6	6	"	"	"	"	"
Varallo	7	7	"	"	"	"	"
S. Remo	8	8	"	"	"	"	"
Genova	30	30	"	"	"	"	"
Bobbio	4	4	"	"	"	"	"
Chiavari	8	8	"	"	"	"	"
Finale	8	8	"	"	"	"	"
Novi	7	7	"	"	"	"	"
Sarzana	7	7	"	"	"	"	"
Savona	8	8	"	"	"	"	"
Cagliari	13	13	"	"	"	"	"
Sassari	11	11	"	"	"	"	"
Oristano	7	7	"	"	"	"	"
Nuoro	2	2	"	"	"	"	"
Tempio	5	5	"	"	"	"	"
Lanusei (manca)	"	"	"	"	"	"	"
				4,707,426 03			